Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2019)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento 1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

RISORSE PROPRIE

Causa	Oggetto	Dispositivo
C-304/18 COMMISSIONE/	88	1

	fronte al fabbisogno di tesoreria.
	VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO

AMBIENTE ED ENERGIA

Causa	Oggetto	Dispositivo
C-434/18 COMMISSIONE/ ITALIA 11-lug-19	Direttiva 2011/70/Euratom – Gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi - Programma nazionale - Obbligo di trasmissione alla Commissione europea	La Repubblica italiana, non avendo notificato alla Commissione europea il suo programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO

SANITA' PUBBLICA

Oggetto	Dispositivo
Direttiva 2012/39/UE - Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Mancata comunicazione o mancato	La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che
	Direttiva 2012/39/UE - Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani - Mancata comunicazione o mancato recepimento entro il termine

AMBIENTE

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Protezione sanitaria dei vegetali -	La Repubblica italiana, avendo omesso di garantire, nella zona di
	Direttiva 2000/29/CE - Protezione	contenimento, la rimozione immediata almeno di tutte le piante
	contro l'introduzione e la diffusione	risultate infette da Xylella fastidiosa, se site nella zona infetta
	nell'Unione europea di organismi	entro 20 km dal confine di tale zona infetta con il resto del
C-443/18	nocivi ai vegetali o ai prodotti	territorio dell'Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa

COMMISSIONE/ - Decisione di esecuzione (UE) **ITALIA** 2015/789 - Misure per impedire diffusione 5-set-19 l'introduzione e la nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento Obbligo di procedere rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7 - Obbligo di monitoraggio Ispezioni annuali - Articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9 - Misure di eradicazione – Inadempimento costante e generale - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Obbligo di leale

cooperazione

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Misure di contenimento - Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante infette in una fascia di 20 km nella zona infetta - Articolo 7, paragrafo 7

VALUTAZIONE:

RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO

APPALTI PUBBLICI

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Direttiva 2004/18/CE -	La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al
	Coordinamento delle procedure di	31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno-Cecina
	aggiudicazione degli appalti pubblici	dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia (Italia) senza
	di lavori, di forniture e di servizi -	pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad
C-526/17	Concessioni di lavori pubblici -	essa incombenti in forza degli artt. 2 e 58 della direttiva
COMMISSIONE/	Proroga della durata di una	2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di

ITALIA	*	aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
		servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della
18-set-19	un'autostrada, senza pubblicazione	Commissione, del 4 dicembre 2007.
	di un bando di gara	
		VALUTAZIONE:
		RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Inadempimento di uno Stato –	1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine
	Articolo 258 TFUE – Misure volte a	fissato nel parere motivato del 30 settembre 2016, come
C-543/17	ridurre i costi dell'installazione di	prorogato dalla Commissione europea, le disposizioni legislative,
COMMISSIONE/	reti di comunicazione elettronica ad	regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
BELGIO	alta velocità – Direttiva	direttiva 2014/61/UE, recante misure volte a ridurre i costi
DELGIO	2014/61/UE – Mancato recepimento	dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
9 lug 10	e/o mancata comunicazione delle	velocità, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione
8-lug-19	misure di attuazione – Articolo 260,	tali misure di attuazione, è venuto meno agli obblighi ad esso
	paragrafo 3, TFUE – Domanda di	incombenti a norma dell'articolo 13 di tale direttiva.
	condanna al pagamento di una	2) Il Regno del Belgio, non avendo ancora adottato, al momento
	penalità giornaliera – Calcolo	dell'esame dei fatti da parte della Corte, le misure necessarie per

dell'importo della	recepire nel suo diritto interno, per quanto riguarda la Regione di Bruxelles-Capitale, l'art. 2, paragrafi da 7 a 9 e 11, l'art. 4.5, nonché l'art. 8 della direttiva 2014/61, e, a fortiori, non avendo comunicato alla Commissione europea tali misure di attuazione, ha parzialmente persistito nel proprio inadempimento. 3) Nell'ipotesi in cui l'inadempimento accertato al punto 2 persistesse ancora alla data di pronuncia della presente sentenza, il Regno del Belgio è condannato a pagare alla Commissione europea, a decorrere da tale data e sino al termine di detto inadempimento, una penalità di EUR 5 000 al giorno. 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese. 5) La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria e la Romania sopporteranno le proprie spese.
	VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA - CONTRO LE CUI CONCLUSIONI SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 260.3 TFUE AL CASO IN ESAME ERA INTERVENUTO ANCHE IL GOVERNO ITALIANO - ACCOLTO

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

FONDI FEAGA E FEASR		
Causa	Oggetto	Dispositivo
T-598/17 ITALIA/ COMMISSIONE 4-lug-19	Ricorso, ex art. 263 TFUE, diretto all'annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	RICORSO RESPINTO

(FEASR), nella parte in cui riguarda	
la Repubblica italiana.	

AIUTI DI STATO

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Ricorso, ex art. 263 TFUE, diretto	•
	all'annullamento, totale o parziale,	
	della decisione 2007/375/CE della	
	Commissione, del 7 febbraio 2007,	
	relativa all'esenzione dall'accisa	
	sugli oli minerali utilizzati come	RICORSO RESPINTO
	combustibile per la produzione di	
	allumina nella regione di Gardanne,	
T-119/07	nella regione di Shannon e in	
ITALIA/	Sardegna, cui hanno dato esecuzione	
COMMISSIONE	rispettivamente la Francia, l'Irlanda	
	e l'Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01),	
17-set-19	C 79/2001 (ex NN 23/01), C	
	80/2001 (ex NN 26/01)] (GU 2007,	
	L 147, pag. 29), nei limiti in cui essa	
	accerta l'esistenza di un aiuto di	
	Stato concesso dalla Repubblica	
	italiana a partire dal 1° gennaio	
	2004, sulla base dell'esenzione	
	dall'accisa sugli oli minerali	
	utilizzati come combustibile per la	
	produzione di allumina in Sardegna	

(Italia) e ordina alla Repubblica
italiana il recupero di detto aiuto o
l'annullamento o la sospensione del
suo versamento

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE			
Causa	Oggetto	Dispositivo	
C-180/18,	Direttiva 2009/28/CE - Articolo 3,	Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare	
C-286/18,	paragrafo 3, lettera a) - Promozione	tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, l'art. 3.3, lettera a),	
C-287/18	della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia		
ITALIA	rinnovabili – Produzione di energia	da fonti rinnovabili, letto alla luce dei principi di certezza del	
	elettrica da impianti solari fotovoltaici	diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere	
CONSIGLIO DI	- Modifica di un regime di sostegno -	interpretato nel senso che esso non osta a una normativa	
STATO Principi di certezza del diritto e di		nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali,	
tutela del legittimo affidamento		che consente a uno Stato membro di prevedere la riduzione, o	
11-lug-19		perfino la soppressione, delle tariffe incentivanti in precedenza	
		stabilite per l'energia prodotta da impianti solari fotovoltaici	

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO

APPALTI PUBBLICI

Cougo	Oggetto	Dispositivo
C-697/17 ITALIA CONSIGLIO DI STATO 11-lug-19	forniture e di lavori - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 28, paragrafo 2 - Procedura ristretta - Operatori economici ammessi a presentare un'offerta - Necessità di mantenere un'identità giuridica e sostanziale tra	prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME
Outbu	Aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva	L'art. 28.2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del
ITALIA CONSIGLIO DI STATO	un'identità giuridica e sostanziale tra il candidato prequalificato e quello che presenta l'offerta - Principio di	prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un'offerta. VALUTAZIONE:

Causa	Oggetto	Dispositivo
C-333/18 ITALIA CONSIGLIO DI STATO (ADUNANZA PLENARIA) 5-set-19	Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso di annullamento avverso la decisione di attribuzione di un appalto pubblico, proposto da un offerente la cui offerta non è stata scelta - Ricorso incidentale dell'aggiudicatario - Ricevibilità del ricorso principale in caso di fondatezza del ricorso incidentale	Gli artt. 1.1, terzo comma, e 1.3 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DALL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
C-63/18	Articoli 49 e 56 TFUE -	La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione,

	Subappalto - Normativa na		nazi	onale		
TAR	che	limita	la	possib	oilità	di
LOMBARDIA	subap	paltare	nella	misura	del	30%
	dell'ii	mporto	co	mplessiv	VO	del

contratto

- Direttiva 2014/24/UE - Articolo 71 -

ITALIA

26-set-19

deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

VALUTAZIONE:

SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO

COODED A ZIONE CHIDIZIA DIA IN MATEDIA DENALE

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Direttiva 2012/29/UE - Norme	Gli artt. 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme
	minime in materia di diritti, assistenza	minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime
	e protezione delle vittime di reato -	di reato, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a
	Articoli 16 e 18 - Audizione della	una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la
C-38/18	vittima da parte di un organo	vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio
ITALIA	giurisdizionale penale di primo grado	giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e
IIALIA	- Mutamento nella composizione del	la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta
TRIBUNALE DI	collegio giudicante - Rinnovazione	vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal
BARI	dell'audizione della vittima su	collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel
DAKI	richiesta di una delle parti processuali	procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della
29-lug-19	- Carta dei diritti fondamentali	prima audizione di detta vittima.
29-1ug-19	dell'Unione europea - Articoli 47 e 48	
	- Diritto a un processo equo e diritti	VALUTAZIONE:
	della difesa - Principio di	SENTENZA CONFORME
	immediatezza - Portata - Diritto della	RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
	vittima alla protezione nel corso del	

	procedimento penale	
		JTI DI STATO
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Aiuti all'occupazione - Esenzione	, ·
	dagli oneri sociali collegati a contratti	
	di formazione e lavoro – Decisione	1999, relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi
	2000/128/CE - Regime di aiuti per	a favore dell'occupazione, dev'essere interpretata nel senso che
	interventi a favore dell'occupazione	essa si applica a un'impresa, come quella coinvolta nel
C-659/17	concessi dall'Italia - Aiuti	procedimento principale, la quale ha fornito, a seguito di
ITALIA	parzialmente incompatibili con il	un'attribuzione diretta da parte di un Comune e in via esclusiva,
	mercato interno - Applicabilità della	servizi di trasporto pubblico locale ed ha beneficiato di sgravi
CORTE DI	decisione 2000/128/CE a un'impresa	dagli oneri sociali in forza di una normativa nazionale che questa
CASSAZIONE	che fornisce in via esclusiva servizi di	decisione ha dichiarato parzialmente incompatibile con il divieto
	trasporto pubblico locale direttamente	enunciato dall'art. 107.1 TFUE.
29-lug-19	attribuiti alla stessa da parte di un	
	Comune - Articolo 107, paragrafo 1,	VALUTAZIONE:
	TFUE - Nozione di "distorsione della	SENTENZA CONFORME
	concorrenza" - Nozione di "incidenza	RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL
	sugli scambi" tra Stati membri	GOVERNO ITALIANO
	COOPERAZIONE GIU	DIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Causa

Oggetto

Dispositivo

C-347/18 ITALIA	Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 53 - Attestato relativo a una decisione in materia civile e commerciale di cui all'allegato 1 - Poteri dell'autorità giurisdizionale d'origine - Verifica d'ufficio della sussistenza di violazioni delle norme sulla competenza in materia di	L'art. 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/281 della Commissione, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dev'essere interpretato nel senso che osta alla possibilità, per l'autorità giurisdizionale d'origine adita con istanza di rilascio dell'attestato previsto da detto articolo 53, con
TRIBUNALE DI MILANO	contratti conclusi da consumatori	riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se le
MILANO		disposizioni contenute al capo II, sezione 4, di tale regolamento siano state violate, al fine di informare il consumatore della
4-set-19		violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'art. 45 del medesimo regolamento
		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo
C-199/18,	Regolamento (CE) n. 882/2004 -	1) L'art. 27 del regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli
C-200/18,	Articolo 27 - Controlli ufficiali dei	ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
C-343/18	mangimi e degli alimenti -	di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
ITALIA	Finanziamento - Tasse o diritti dovuti	degli animali, deve essere interpretato nel senso che esso dispone
	per i controlli ufficiali - Possibilità per	che gli Stati membri hanno l'obbligo di imporre il pagamento di

CONSIGLIO DI	gli Stati membri di esonerare alcune	tasse relative ai controlli ufficiali sulle attività elencate		
STATO	categorie di operatori - Importi	nell'allegato IV, sezione A, e nell'allegato V, sezione A, di tale		
	minimi delle tasse	regolamento, anche agli operatori del settore alimentare e del		
12-set-19		settore dei mangimi che svolgono le attività di macellazione e di		
		sezionamento di carne a titolo accessorio rispetto alla loro attività		
		principale di allevamento.		
		2) L'art. 27 del regolamento n. 882/2004 deve essere interpretato		
		nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad applicare		
		importi di tassa inferiori agli importi minimi previsti all'allegato		
		IV, sezione B, e all'allegato V, sezione B, del regolamento n.		
		882/2004.		
		VALUTAZIONE:		
		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA		
		REGIONALE CONTESTATA NEL GIUDIZIO A QUO		

POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA

SISTEMA EUROPEO DEI CONTI NELL'UE

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Regolamento (UE) n. 549/2013 -	1) La nozione di «intervento pubblico in forma di
	Sistema europeo dei conti nazionali e	regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che
C-612/17	regionali nell'Unione europea -	svolgono la stessa attività», di cui all'allegato A, punto 20.15,
C-613/17	Allegato A, punto 20.15 - Controllo	seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013, relativo al
ITALIA	svolto da un Comitato olimpico	Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'UE, deve
	nazionale su federazioni sportive	essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi
CORTE DEI	nazionali costituite in forma di	intervento di un'unità del settore pubblico, che stabilisce o

CONTI

11-set-19

istituzioni senza scopo di lucro -Allegato A, punto 20.15, seconda Nozione di "intervento frase pubblico in forma regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività" - Portata - Allegato A, punto 20.15, prima frase - Nozione di "capacità di determinare la politica generale o il programma" un'istituzione senza scopo di lucro -Portata - Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase -Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all'istituzione senza scopo di lucro

applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell'allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato.

2) La nozione di «capacità di determinarle] la politica generale o il programma» di un'istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell'allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un'amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un'influenza reale e sostanziale definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell'istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l'istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell'esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all'allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all'allegato A, punto 20.309, al medesimo regolamento, se un'amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all'allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all'ottava, e punto 20.310, a detto regolamento.

3) L'allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un'istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell'ambito dell'indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all'allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l'autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale

verificare.
VALUTAZIONE:
SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO
ALL'INTERPRETAZIONE PROSPETTATA DALLA CORTE DEI
CONTI, E SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.

QUOTE LATTE

Causa	Oggetto	Dispositivo
	CC	1) L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, che
	– Prelievo supplementare -	istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei
	Regolamento (CEE) n. 3950/92 -	prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE)
	Articolo 2 - Riscossione del prelievo	n. 1256/1999 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che
	da parte dell'acquirente - Consegne	l'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione della
	che superano il quantitativo di	normativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione del
C-46/18	riferimento disponibile del produttore	prelievo supplementare da parte dell'acquirente presso i
ITALIA		produttori, non implica che i produttori soggetti a detta
	Applicazione obbligatoria di una	normativa non siano più debitori di tale prelievo.
CONSIGLIO DI	trattenuta - Rimborso dell'importo del	2) L'art. 2.4 del regolamento n. 3950/92, come modificato dal
STATO	1 -	regolamento n. 1256/1999, in combinato disposto con l'art. 9 del
	(CE) n. 1392/2001 - Articolo 9 -	regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, recante
11-set-19	Acquirente - Inosservanza	modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92, deve essere
	dell'obbligo di effettuare il prelievo	interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale,
	supplementare - Produttori -	come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che
	Inosservanza dell'obbligo di	prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo
	versamento mensile - Tutela del	supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che,
	legittimo affidamento	in applicazione di una disposizione di diritto nazionale
		incompatibile con l'art. 2.2 del regolamento n. 3950/92, come

	modificato dal regolamento n. 1256/1999, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile. 3) Il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla normativa nazionale applicabile, di versare su base mensile tale prelievo. VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALLA DISCIPLINA ITALIANA SU RIMBORSI E RIMODULAZIONI DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE PER IL PERIODO 1 APRILE 2003-31 MARZO 2004
--	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

DIRITTI FONDAMENTALI				
Causa	Causa Oggetto Dispositivo			
	Articolo 267 TFUE – Diritto a un	1) L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine		
	ricorso effettivo – Portata del controllo	di contestare la validità di un atto di diritto derivato dell'Unione,		
<u>C-644/17</u>	C-644/17 giurisdizionale nazionale di un atto un singolo può far valere dinanzi a un giudice nazionale censu			
PAESI BASSI	dell'Unione europea – Regolamento	che possono essere sollevate nell'ambito di un ricorso di		
	(CE) n. 1225/2009 – Articolo 15,	annullamento proposto ai sensi dell'art. 263 TFUE, tra cui		
3-lug-19	paragrafo 2 – Comunicazione agli Stati	censure relative all'inosservanza delle condizioni di adozione di		

membri, oltre dieci giorni un tale atto. non lavorativi prima della riunione del comitato consultivo, di tutti elementi d'informazione utili Definizione "elementi d'informazione utili" Forma sostanziale Regolamento esecuzione 723/2011 (UE) n. Estensione dazio antidumping del istituito sulle importazioni determinati elementi di fissaggio in ferro o in acciaio originari della Cina alle importazioni spedite dalla Malaysia – Validità

- 2) L'art. 267 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4.3 TUE, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può interpellare, prima che venga adita la Corte, le istituzioni dell'UE che hanno partecipato all'elaborazione di un atto di diritto derivato dell'Unione la cui validità è contestata dinanzi ad esso, onde ottenere da queste ultime informazioni ed elementi specifici, che ritenga indispensabili per dissipare qualsiasi dubbio da parte del giudice nazionale in merito alla validità dell'atto dell'Unione considerato ed evitare di adire la Corte di una questione pregiudiziale sulla validità di tale atto.
- 3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, è invalido, poiché adottato in violazione dell'art. 15.2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-387/18</u> <u>POLONIA</u> 11-lug-19	Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Tutela della salute e della vita delle persone – Importazione parallela di medicinali – Medicinali di riferimento e medicinali generici – Requisito secondo il quale il	Gli artt. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale richiede, affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale, che tale medicinale e il medicinale che è stato oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in tale SM siano entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici, e che, di conseguenza, vieta il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'importazione parallela di un medicinale qualora quest'ultimo sia un medicinale generico mentre il medicinale già autorizzato in

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Tutela dei consumatori – Direttiva	Gli art. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio relativa alle
	93/13/CEE – Articoli 6 et 7 – clausole	clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori devono
C-92/16	abusive nei contratti stipulati con i	essere interpretati nel senso che, da una parte, si oppongono a che
FRANCIA	consumatori – Clausola di risoluzione	una clausola di risoluzione anticipata di un contratto di mutuo

	anticipata di un contratto di mutuo
3-lug-19	ipotecario – Articolo 99 del
	regolamento di procedura della Corte –
	Questione identica a una questione
	sulla quale la Corte ha già statuito o la
	cui risposta può essere chiaramente
	dedotta dalla giurisprudenza –
	Dichiarazione del carattere
	parzialmente abusivo della clausola -
	Poteri del giudice nazionale in presenza
	di una clausola qualificata come
	abusiva – Sostituzione della clausola
	abusiva con una disposizione di diritto
	nazionale

ipotecario giudicata abusiva sia mantenuta in parte, mediante la soppressione, ad opera del giudice nazionale, degli elementi che la rendono abusiva.

D'altro canto, questi stessi articoli non ostano a che il giudice nazionale ponga rimedio alla nullità di una siffatta clausola abusiva, la cui formulazione è ispirata da una disposizione normativa applicabile in caso di accordo delle parti, sostituendola con la nuova redazione di questa disposizione normativa introdotta successivamente alla conclusione del contratto, nel caso in cui il contratto non possa sopravvivere con la mera soppressione della clausola abusiva e l'annullamento del contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

LIBERTA' DI STABILIMENTO

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche	1) La direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali
<u>C-393/17</u>	commerciali sleali – Ambito di	sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato
BELGIO	applicazione – Nozione di "pratiche	interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere
	commerciali" – Direttiva	interpretata nel senso che essa non si applica ad una normativa
3-lug-19	2006/123/CE – Servizi nel mercato	nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento
	interno – Diritto penale – Regimi di	principale, la quale prevede di sanzionare penalmente le persone
	autorizzazione – Istruzione superiore	che conferiscono, senza esservi state previamente autorizzate

1 -	ado di dall'autorità competente, un grado di «master».
"master" – Divieto di conferire	taluni 2) L'art. 1.5 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
gradi senza autorizzazione	mercato interno, in combinato disposto con gli artt. 9 e 10 della
	medesima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a
	una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel
	procedimento principale, la quale prevede di sanzionare
	penalmente le persone che conferiscono, senza esservi state
	previamente autorizzate dall'autorità competente, un grado di
	«master», purché le condizioni cui è subordinata la concessione di
	un'autorizzazione a conferire tale grado siano compatibili con
	l'art. 10.2 della menzionata direttiva, circostanza che spetta al
	giudice del rinvio verificare.
	VALUTAZIONE:
	SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA
	BELGA, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA
	SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

REGIME FISCALE COMUNE DELLE IMPRESE

Causa	Oggetto	Dispositivo
C-438/18	Articolo 99 del regolamento di	La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, relativa al regime fiscale
PORTOGALLO	procedura della Corte – Regime	comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti
FURTUGALLU	fiscale comune applicabile alle	d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati
15-lug-19	fusioni, scissioni, scissioni parziali,	Membri diversi, nonché al trasferimento della sede sociale di una
13-1ug-19	conferimento d'attivo e scambi	SE e di una SCE tra Stati membri, così come modificata dalla
	d'azioni concernenti società di Stati	direttiva 2006/98/CE del Consiglio, deve essere interpretata nel

Membri diversi - Direttiva
90/434/CEE - Articoli 4 e 11 -
Direttiva 2009/133/CE - Articoli 4 e
15 - Fusione cd. "inversa" - Regime
fiscale per cui, nel caso di una fusione
inversa, i costi sostenuti dalla società
madre, relativi ad un prestito contratto
per l'acquisto di azioni della filiale
incorporante, deducibili da questa
società madre, sono considerati non
deducibili per questa filiale

senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in esame nel giudizio principale, che ha per effetto di non considerare, per la società incorporante, come fiscalmente deducibili, i costi che sono stati dedotti, dalla società incorporata, prima della fusione e che lo sarebbero stati se la fusione non avesse avuto luogo.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA PORTOGHESE, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO

TRASPORTO AEREO

DIRITTI PASSEGGERI AEREI

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Regole comuni in materia di	Gli artt. 5.1, lett. c), e 7.1 del regolamento (CE) n. 261/2004, che
	compensazione ed assistenza ai	istituisce regole comuni in materia di compensazione ed
C-502/18	passeggeri in caso di negato imbarco,	assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
REP. CECA	di cancellazione del volo o di ritardo	cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato
<u>KEF. CECA</u>	prolungato – Regolamento (CE) n.	disposto con l'art. 3.5 del regolamento n. 261/2004, devono essere
11-lug-19	261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1,	interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza,
11-lug-19	lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1 –	composto da due voli e oggetto di un'unica prenotazione, con
	Diritto a compensazione - Volo in	partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato
	coincidenza – Volo composto da due	membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo

voli operati da vettori aerei differenti
– Ritardo prolungato subito in
occasione del secondo volo, avente
punto di partenza e punto di arrivo al
di fuori dell'Unione europea e operato
da un vettore stabilito in un paese
terzo.

passando per l'aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell'ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.

VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

CODICE DEI VISTI

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1) L'art. 32.3 del regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un
	– Codice comunitario dei visti –	codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento
	Regolamento (CE) n. 810/2009 –	(UE) n. 610/2013, deve essere interpretato nel senso che esso non
	Articolo 5 – Stato membro	consente alla persona di riferimento di presentare un ricorso in
C-680/17	competente ad esaminare una	nome proprio contro una decisione di rifiuto di visto.
PAESI BASSI	domanda di visto e a pronunciarsi su	2) L'art. 8.4, lettera d), e l'art. 32.3 del regolamento n. 810/2009,
I AESI DASSI	di essa – Articolo 8 – Accordo di	come modificato dal regolamento n. 610/2013, devono essere
29-lug-19	rappresentanza – Articolo 32,	interpretati nel senso che, qualora esista un accordo bilaterale di
29-1ug-19	paragrafo 3 – Ricorso contro una	rappresentanza in forza del quale le autorità consolari dello Stato
	decisione di rifiuto di visto – Stato	membro rappresentante sono autorizzate ad adottare le decisioni
		di rifiuto di visto, spetta alle autorità competenti di tale Stato
	ricorso in caso di accordo di	membro decidere sui ricorsi proposti contro una decisione di
	rappresentanza – Titolari del diritto di	rifiuto di visto.

presentare un ricorso	3) Un'interpretazione combinata dell'art. 8.4, lettera d), e dell'art. 32.3 del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, secondo la quale il ricorso contro una decisione di rifiuto di visto deve essere proposto contro lo Stato rappresentante, è compatibile con il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva.
	VALUTAZIONE: SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

TUTELA DATI PERSONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Tutela delle persone fisiche con	1) Gli artt. da 22 a 24 della direttiva 95/46/CE, relativa alla
	riguardo al trattamento dei dati	tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
	personali – Direttiva 95/46/CE –	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono
	Articolo 2, lettera d) – Nozione di	essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa
<u>C-40/17</u>	"responsabile del trattamento" –	nazionale che consente alle associazioni per la tutela degli
GERMANIA	Gestore di un sito Internet che ha	interessi dei consumatori di agire in giudizio contro il presunto
	incorporato in quest'ultimo un plug-in	autore di una lesione della protezione dei dati personali.
29-lug-19	social che consente la comunicazione	2) Il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID GmbH & Co.
	dei dati personali del visitatore di tale	KG, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente
	sito al fornitore del suddetto plug-in –	al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare
	Articolo 7, lettera f) – Legittimazione	contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal
	del trattamento dei dati –	modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere

dell'interesse Considerazione gestore del sito Internet o di quello del fornitore del plug-in social – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Consenso della persona interessata – 10 – Informazione della Articolo persona interessata – Normativa nazionale che consente associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio

considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi.

- 3) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, è necessario che detto gestore e detto fornitore perseguano ciascuno, con le operazioni di trattamento succitate, un interesse legittimo, ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, al fine di poter addurre una giustificazione per dette operazioni.
- 4) L'art. 2, lettera h), e l'art. 7, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il gestore di un sito Internet inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, il consenso previsto in tali disposizioni deve essere ottenuto da detto gestore unicamente per quanto riguarda l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui il gestore determina le finalità e gli strumenti. Inoltre, l'articolo 10 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, in una situazione

		del genere, l'obbligo di informazione previsto da tale disposizione incombe anche a detto gestore; l'informazione che quest'ultimo deve fornire alla persona interessata deve tuttavia riguardare soltanto l'operazione o l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui esso determina le finalità e gli strumenti VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-136/17</u> <u>FRANCIA</u> 24-set-19	riguardo al trattamento di tali dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all'articolo 8 di tale direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web a soli fini di giornalismo o di espressione artistica	tali dati, devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell'ambito delle sue responsabilità,

di una domanda di deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni.

L'art. 8.2, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in conformità di tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constati che i link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 8.1, ma il cui trattamento è incluso nell'eccezione di cui all'art. 8.2, lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e salvo che la persona interessata abbia, in forza dell'art. 14, primo comma, lettera a), della medesima direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare.

Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva, deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle condizioni previste in quest'ultima disposizione, se

l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta.

- 3) Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che:
- da un lato, le informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica e, se del caso, quelle relative alla condanna che ne è conseguita costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle «condanne penali» ai sensi dell'art. 8.5 della suddetta direttiva, e
- d'altro lato, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto conto dello svolgimento di quest'ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati, nell'ambito della verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata, garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, prevalgono su quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall'articolo 11 di tale Carta

	Т	
		VALUTAZIONE:
		SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE
		SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
	Protezione delle persone fisiche con	L'art. 12, lettera b), e l'art. 14, primo comma, lettera a), della
	riguardo al trattamento di tali dati -	direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con
	Direttiva 95/46/CE – Regolamento	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
	(UE) 2016/679 – Motori di ricerca su	circolazione di tali dati, e l'art. 17.1 del regolamento (UE)
	Internet – Trattamento dei dati	2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
	contenuti nei siti web – Portata	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
	territoriale del diritto alla	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46
	deindicizzazione	(regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere
		interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca,
C 505/15		quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione
<u>C-507/17</u>		delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale
<u>FRANCIA</u>		deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca,
24 . 10		ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati
24-set-19		membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che,
		tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge,
		permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che
		effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a
		partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso
		l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link
		oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente
		, 1
		tali utenti.
		VALUEAZIONE.
		VALUTAZIONE:

SENTENZA NON PIENAMENTE CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

AGRICOLTURA

ETICHETTATURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Organizzazione comune dei mercati	1) L'art. 113 bis, par. 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
	dei prodotti agricoli – Prodotti	Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
	ortofrutticoli – Norme di	disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come
	commercializzazione – Nozione di	modificato dal regolamento (CEE) n. 361/2008 del Consiglio e
	"paese di origine" – Regolamento	l'art. 76.1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante
	(CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis,	organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, devono
	paragrafo 1 – Regolamento (UE) n.	essere interpretati nel senso che, per definire la nozione di «paese
<u>C-686/17</u>	1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1	d'origine», di cui a tali disposizioni in materia agricola, occorre
GERMANIA	– Definizioni relative all'origine non	fare riferimento ai regolamenti in materia doganale per la
	preferenziale delle merci –	determinazione dell'origine non preferenziale delle merci, ovvero
4-set-19	Regolamento (CEE) n. 2913/92 -	gli articoli 23 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del
	Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b)	Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario e
	- Regolamento (UE) n. 952/2013 -	l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il
	Articolo 60, paragrafo 1 –	codice doganale dell'Unione.
	Regolamento delegato (UE)	2) L'art. 23, para. 1 e 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 e
	2015/2446 – Articolo 31, lettera b) –	l'art. 60.1 del regolamento n. 952/2013, in combinato disposto con
	Fasi della produzione compiute in un	l'articolo 31, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446
	altro Stato membro – Etichettatura dei	della Commissione, che integra il regolamento n. 952/2013 in

un'etichettatura tale da indurre in errore il consumatore - Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative

prodotti alimentari – Divieto di relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che il paese di origine dei funghi di coltivazione è il paese di raccolta degli stessi ai sensi delle disposizioni summenzionate, a prescindere dal fatto che fasi sostanziali della produzione abbiano luogo in altri Stati membri dell'Unione e che i funghi di coltivazione siano stati trasportati nel territorio di raccolta soltanto nei tre giorni precedenti la prima raccolta.

- 3) Il divieto generale di indurre il consumatore in errore sul paese di origine degli alimenti, sancito dall'art. 2.1, lettera a), i), della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e dall'art. 7.1, lettera a), del regolamento n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non è applicabile, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi, all'indicazione di origine prescritta all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013.
- 4) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non possono essere imposte indicazioni esplicative integrative dell'indicazione del paese di origine prescritta all'articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 361/2008, e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 al fine di evitare di indurre il consumatore in errore, conformemente al divieto sancito all'art. 2.1, lettera a), i), della direttiva 2000/13 e all'art. 7.1, lettera a),

del regolamento n. 1169/2011.
VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Causa	Oggetto	Dispositivo
Causa	CC	L'art. 4.1 della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
	_	presenziare al processo nei procedimenti penali, dev'essere
	alla colpevolezza – Accordo concluso	interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo nel
	tra il procuratore e l'autore di un reato	quale l'imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di
	– Giurisprudenza nazionale che	una riduzione di pena, e che dev'essere approvato da un giudice
	prevede l'identificazione degli	nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato in
<u>C-377/18</u>	imputati che non hanno concluso tale	questione non soltanto tale imputato, ma anche altre persone
BULGARIA	accordo – Carta dei diritti	imputate, le quali non hanno riconosciuto la propria colpevolezza
	fondamentali – Articolo 48	e sono sottoposte a un procedimento penale distinto, a condizione,
5-set-19		da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione
		della responsabilità giuridica dell'imputato che ha concluso
		l'accordo e, dall'altro, che il medesimo accordo indichi
		chiaramente che tali altre persone sono imputate in un
		procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è
		stata legalmente accertata.
		VALUTAZIONE:

SENTENZA CONFORME RISPETTO ALLA NORMATIVA BULGARA, LA CUI COMPATIBILITA' ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO

PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

DIRITTO D'AUTORE

Causa	Oggetto	Dispositivo
Causa C-683/17 PORTOGALLO 12-set-19	Oggetto Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «opera» – Protezione delle opere mediante il diritto d'autore – Presupposti – Articolazione con la protezione dei disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Modelli di abbigliamento	L'art. 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione va interpretato nel senso che osta al conferimento, da parte di una normativa nazionale, di tutela ai sensi del diritto d'autore a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico.
		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

RESPONSABILITÀ DEGLI STATI MEMBRI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE

Causa	Oggetto	Dispositivo
	Appalti pubblici – Procedure di ricorso	1) La responsabilità di uno Stato membro per danni causati dalla
	– Direttiva 89/665/CEE – Direttiva	decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado
	92/13/CEE – Diritto a una tutela	che viola una norma di diritto dell'Unione è disciplinata dalle
	giurisdizionale effettiva – Principi di	condizioni enunciate dalla Corte, in particolare, al punto 51 della
	effettività e di equivalenza – Ricorso	sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (C-224/01), senza tuttavia
C-620/17	per riesame delle decisioni	escludere che la responsabilità di tale Stato possa sorgere a
UNGHERIA	giurisdizionali che disattendono il	condizioni meno restrittive in base al diritto nazionale. Tale
CHOILERIA	diritto dell'Unione – Responsabilità	•
12-set-19	degli Stati membri in caso di	acquisito autorità di cosa giudicata. Nell'ambito dell'applicazione
12 500 19	violazione del diritto dell'Unione da	di tale responsabilità, spetta al giudice nazionale investito della
	parte di giudici nazionali – Valutazione	domanda di risarcimento danni valutare, tenendo conto di tutti
	del danno risarcibile	gli elementi che caratterizzano la situazione in esame, se il giudice
		nazionale che ha statuito in ultimo grado abbia commesso una
		violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione,
		disattendendo in modo manifesto il diritto dell'Unione
		applicabile, ivi compresa la pertinente giurisprudenza della

Corte. Il diritto dell'Unione osta, invece, ad una norma di diritto nazionale che, in un caso del genere, escluda, in via generale, dai danni risarcibili le spese cagionate a una parte dalla decisione lesiva del giudice nazionale.

2) Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, e la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non autorizza il riesame di una sentenza, passata in giudicato, di un giudice di detto Stato membro che si è pronunciato su un ricorso di annullamento avverso un atto di un'amministrazione aggiudicatrice senza affrontare una questione il cui esame era previsto in una sentenza precedente della Corte, pronunciata in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta nell'ambito del procedimento relativo a tale ricorso di annullamento. Tuttavia, qualora le norme processuali interne applicabili prevedano la possibilità, per il giudice nazionale, di ritornare su una sentenza passata in giudicato, per rendere la situazione derivante da tale pronuncia

All.II

compatibile con una decisione giudiziaria definitiva nazionale precedente, di cui il giudice che ha emesso tale sentenza e le parti della causa che l'ha originata erano già a conoscenza, tale possibilità deve prevalere, conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, alle stesse condizioni, per ripristinare la conformità di tale situazione alla normativa dell'Unione, come interpretata da una precedente sentenza della Corte.